

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto

- il proprio decreto di indizione dell'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13, recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna", ed in particolare:

- l'articolo 29, secondo comma, che fissa in cinquanta il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa, compreso il Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 32, comma 3-bis, che attribuisce al vicepresidente della Giunta regionale le funzioni del Presidente nei casi di cessazione anticipata dalla relativa carica;

Vista altresì la Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale", ed in particolare:

- l'articolo 16, comma 3, secondo il quale, nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale e pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa;
- l'art. 3, comma 1, secondo il quale quaranta dei cinquanta consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti;
- l'art. 3, comma 2, secondo il quale:
 - le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'art. 1, comma 2, dello Statuto regionale;
 - la ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi, assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
 - la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Richiamati:

- l'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente";

- il D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante la Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

- a) Quaranta dei seggi spettanti all'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna sono assegnati alle singole circoscrizioni provinciali in proporzione alla popolazione, secondo la tabella di seguito riportata:

TABELLA DI RIPARTIZIONE DI QUARANTA SEGGI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELL'EMILIA-ROMAGNA

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO DEL 31 dicembre 2021	QUOZIENTE: 110.634		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bologna	1.010.812	9	15.106	9
Ferrara	339.573	3	7.671	3
Forlì-Cesena	391.293	3	59.391 (*)	4
Modena	701.751	6	37.947	6
Parma	448.916	4	6.380	4
Piacenza	283.435	2	62.167 (*)	3
Ravenna	385.631	3	53.729	3
Reggio nell'Emilia	525.586	4	83.050 (*)	5
Rimini	338.369	3	6.467	3
Totale	4.425.366	37	331.908	40

ANNOTAZIONI:

- Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.

- Nove consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
 - Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, e attribuito ai sensi dell'art. 13, comma 3, della stessa legge.
- b) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale".

La Presidente f.f.
Irene Priolo